

Prot. n. 103u/2021

Invio via PEC

Calderara di Reno (BO), 18 giugno 2021

Spett.le

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente (ARERA)**

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling  
Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano  
[protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

**Oggetto:** Osservazioni relative al documento per la consultazione (DCO) 167/2021/R/GAS – riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto

Federmetano, costituita nel 1948, associa i proprietari di stazioni di servizio per la distribuzione del gas naturale ad uso autotrazione connesse sia alla Rete di Trasporto (RT) che di distribuzione (RD). Parte di questi operatori svolge anche attività di fornitura e trasporto di metano mediante carri bombolai per svariati usi. I punti di riconsegna in capo ai nostri associati (utenza per autotrazione) allacciati direttamente alla RT rientrano nella casistica di impianti dotati di sistema di misura con  $200 \text{ Sm}^3/\text{h} < Q_{\text{ero}} < 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ . I punti di riconsegna totali verso i clienti finali interessati dal riassetto dell'attività di misura sono circa 3.385 (tab 1 riportata nel DOC 167/2021/R/GAS) e, di questi 900 (circa 1/3) sono utenze per autotrazione.

Considerato l'alto numero di associati della Scrivente interessati dal riassetto dell'attività di misura gas prevista dal DCO, la stessa inoltra alla Vs. attenzione le proprie osservazioni al documento di cui in oggetto.

**I contenuti non sono da ritenersi di carattere riservato.**

#### Spunti per la consultazione

##### **S6 Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali**

1) Negli orientamenti finali dell'Autorità riportati al **punto 9.17 lett. a)**, si indica che:

*"per quanto riguarda le attività di manutenzione ordinaria, si ritiene che*

*a) in aggiunta ad ispezioni, verifiche funzionali e verifiche periodiche, per gli impianti di particolare rilevanza debbano essere previste conferme metrologiche intermedie, ossia attività finalizzate ad assicurare un'adeguata fiducia nelle prestazioni dello strumento durante il periodo di validità della verifica periodica (come successivamente dettagliati nella Tabella 11).;"*

La Scrivente richiede di dettagliare/definire, nel provvedimento finale che sarà redatto dall'Autorità, quali siano gli impianti di particolare rilevanza.

2) Negli orientamenti finali dell'Autorità riportati al **punto 9.18 lett. b)**, si indica che:

*"b) per quanto riguarda l'onerosità e necessità degli strumenti per la misura della qualità si reputa che debbano essere rispettati i requisiti minimi della UNI 9167-3 che ne prevede l'installazione per Qero superiori a 4.000 Sm<sup>3</sup>/h; ciò consentirebbe la riduzione dell'errore massimo dovuto all'applicazione puntuale ad uno specifico impianto di misura del PCS di un'AOP e al tempo di corrvazione e la possibilità di collegamento del dispositivo di analisi della qualità del gas al flow-computer e aggiornamento in continuo del fattore di comprimibilità Z, con miglioramento della precisione del calcolo dei volumi; in merito l'installazione di strumenti per la misura della qualità anche negli impianti con Qero inferiore a 4.000 Sm<sup>3</sup>/h, si ritiene che, pur garantendo una maggiore precisione e qualità del dato di misura, possa risultare in alcuni casi troppo onerosa rispetto agli effettivi benefici conseguenti e che quindi non debba rappresentare un requisito minimo ma, eventualmente, ottimale; [omissis].*

La Scrivente condivide il principio, espresso dall'ARERA, di non imporre l'installazione di strumenti per la misura della qualità anche negli impianti con Qero inferiori a 4.000 Sm<sup>3</sup>/h e che non rappresenti un requisito ottimale. La stessa, difatti, non è prevista dalla UNI 9167-3 e risulta in alcuni casi troppo onerosa rispetto agli effettivi benefici.

3) Nel caso in cui il layout del sistema di misura con  $200 < Qero < 1.200 \text{ Sm}^3/\text{h}$  non fosse conforme a quanto indicato in appendice A della UNI 9167-3 il titolare dell'impianto sarebbe costretto ad adeguare il proprio schema alla normativa? La Scrivente ritiene possano esserci casi nei quali le dimensioni fisiche dell'ambiente dedicato alla cabina di misura non consentano tale adeguamento.

4) Per impianti di  $200 < Qero < 1.200 \text{ Sm}^3/\text{h}$ , il Dispositivo di riserva (DLC) indicato in appendice A norma Uni 9167-3 deve essere automatizzato e teleleggibile? La Scrivente pone il quesito poiché, nella stragrande maggioranza dei casi a Lei noti (utenze per autotrazione), tale dispositivo di riserva non possiede queste caratteristiche e il suo adeguamento a tali prestazioni risulterebbe troppo oneroso.

## S7 Osservazioni in merito agli standard di qualità

Al **punto 10.19** (tabella 12) sono riportati gli standard di qualità del servizio.

1) Per ciò che concerne l'attività di metering, la Scrivente richiede che sia indicato un livello di servizio dell'indicatore A (Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario) SPECIFICO PER LE UTENZE PER AUTOTRAZIONE pari al 75% giorni/anno, in quanto i contatori utilizzati nel settore autotrazione sono solo del tipo a rotoidi per alta pressione. Solo questo tipo di contatore garantisce un livello di misura adeguato



al profilo di prelievo tipico dei distributori di gas naturale per auto (prelievo a portata molto variabile, in funzione dell'affluenza della clientela). Tutto ciò, dall'esperienza maturata dagli associati, comporta tempi di intervento e manutenzione che la Scrivente non ritiene compatibili con il rispetto del livello di servizio riportato in tabella 12, corrispondente a 90% giorni/anno.

Per le stesse motivazioni si chiede un livello di servizio dell'indicatore F (Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario) SPECIFICO PER LE UTENZE PER AUTOTRAZIONE pari a max 90 gg.

A supporto di entrambe le richieste si ricorda che la tipologia di utenza per autotrazione è, a parere della Scrivente, l'unica che dà l'opportunità al trasportatore di avere a disposizione un'ulteriore misura del gas prelevato dalla rete attraverso strumenti fiscali (erogatori) soggetti a controllo metrico biennale. Questo consente al trasportatore di avere sempre a disposizione un sistema di misura fiscale del gas a valle, grazie al quale può ottenere i relativi dati, su richiesta, dal proprietario.

- 2) Per ciò che concerne l'attività di metering, la Scrivente richiede che sia indicato un livello di servizio dell'indicatore D (Disponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui NON è previsto GC/AQ)) pari a 30 giorni/anno al fine di tenere conto delle diverse tempistiche che incidono sul processo di aggiornamento, compresi i tempi della ditta di manutenzione che interviene previa segnalazione da parte del proprietario del sistema di misura, il quale riceve via email dal trasportatore i dati di aggiornamento.

#### S8 Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità.

Al punto 11.14 viene riportato che:

*"Con riferimento alla verifica del corretto funzionamento dell'organo primario, per la quale è richiesto l'intervento di un operatore specializzato, si conferma l'opportunità, consultata da SRG, che sia il titolare dell'impianto ad eseguire la verifica, su richiesta di SRG; si ritiene inoltre che i costi di tale verifica siano rimborsati da SRG (e quindi coperti nell'ambito dei costi riconosciuti a SRG per questa specifica attività) in caso di verifica positiva, oppure rimangano in capo al titolare dell'impianto nel caso in cui venga riscontrato un funzionamento anomalo. [omissis]"*

A tal proposito, la Scrivente chiede se questa richiesta di verifica viene fatta sulla base di ipotesi di malfunzionamento o viene fatta come verifica a campione. La Scrivente, inoltre, ritiene che SRG debba restituire al titolare dell'impianto il costo sostenuto dallo stesso in automatico senza la necessità di alcuna richiesta di rimborso.



S10 Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di meter reading.

Si ritiene iniqua l'applicazione dell'indennizzo definito al **punto 12.32 lettera b)** in quanto esclude a priori le utenze per autotrazione, le quali, non essendo soggette al rispetto dei requisiti ottimali perché fuori dal campo di applicazione per Qero, non possono usufruire dell'eventuale indennizzo previsto. Le stesse utenze sono, invece, soggette all'applicazione della maggiorazione definita al punto 12.32 lettera a).

S11 Osservazioni in merito al censimento impiantistico e alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto.

Al **punto 13.5** è riportato che

*"L'Autorità ritiene necessario disporre di un quadro informativo quanto più completo ed aggiornato possibile sulla consistenza impiantistica e sullo stato dei sistemi di misura attualmente operativi. A tal proposito, coerentemente con le proposte in materia di monitoraggio dei livelli di servizio e applicazione dei corrispettivi economici di cui al presente documento, si ritiene opportuno che il censimento degli impianti di misura sia effettuato da ciascuna impresa di trasporto, con riferimento agli impianti di misura connessi alla propria rete."*

A tal proposito la Scrivente chiede che, in considerazione delle informazioni specifiche e tecniche che devono essere fornite dai titolari dei sistemi di misura nell'ambito del censimento (già avviata da SRG a febbraio 2021), le imprese di trasporto a cui l'impianto di misura risulta essere connesso, mettano a disposizione dei titolari i propri tecnici sul territorio al fine di agevolare il reperimento delle informazioni necessarie per la compilazione del censimento impiantistico.

S15 Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura.

Al **punto 16.7** viene riportato che:

*"In ogni caso, anche al fine di agevolare il processo di cessione degli impianti di misura alle imprese di trasporto nell'ottica di una razionalizzazione complessiva del sistema, l'Autorità intende valutare la possibilità di concedere, ai clienti finali che cedono la titolarità dell'impianto, una riduzione del corrispettivo CMCF pari al 50% per un determinato periodo di tempo, al momento ipotizzabile pari a 4 anni."*

La Scrivente condivide il principio, espresso dall'ARERA al punto 16.7, di prevedere forme di incentivazione per i clienti finali che cedono la titolarità dell'impianto corrispondente alla riduzione del CM<sup>CF</sup> pari al 50%. La scrivente propone che la misura sia attuata per almeno 5 anni.



Con l'auspicio che le richieste della Scrivente siano accolte, rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, si porgono distinti saluti.

FEDERMETANO

Dante Natali

(Presidente)

#### Chi siamo

Federmetano, costituita nel 1948, associa i proprietari di stazioni di servizio per la distribuzione del metano ad uso autotrazione. Parte di questi operatori svolge anche attività di fornitura e trasporto di metano mediante carri bombolai per usi autotrazione, civile, industriale ed emergenze sui metanodotti, con una potenzialità di un milione di mc/giorno. Aderiscono alla Federazione 1/3 dei distributori stradali di gas naturale con consumi di ca. 400 milioni di mc. annui. Annualmente gli associati Federmetano effettuano rifornimenti a più di 1,5 mln di veicoli e già oggi erogano biometano per autotrazione, unici in Italia. Presente sui tavoli tecnici e istituzionali a livello statale, regionale, locale, come riferimento per l'elaborazione di norme di settore. Lo scopo principale è la tutela e lo sviluppo del metano per autotrazione in tutte le sue declinazioni: CNG (gas naturale compresso), LNG (gas naturale liquefatto), biometano.

Dal 2009 è stato attivato un servizio di affiliazione per le officine del settore, riconosciute come fondamentale anello nel processo di revisione periodica dei serbatoi.



FEDERAZIONE NAZIONALE DISTRIBUTORI E TRASPORTATORI DI METANO  
Via L. Bizzarri, 9 - 40012 - Calderara di Reno (BO)  
C.F. 80061090371 - P. IVA 03461061206  
Tel. 051.400357 - Fax 051.401317  
info@federmetano.it - federmetano@pec.it [www.federmetano.it](http://www.federmetano.it)